

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2010

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. (Ordinanza n. 3907). (10A14127) (GU n.281 del 1-12-2010 - Suppl. Ordinario n.262)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l' articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e , in particolare, l' articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTA l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l' articolo 13 che, per l' attuazione del citato articolo 11, nomina un' apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi ed i criteri per l' individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;

VISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", che, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie

indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003", con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

VISTO il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

VISTI gli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

RITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2010 ;

DISPONE

ART. 1

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

ART. 2

1. La somma disponibile per l'anno 2010 e' utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16:

- a) indagini di microzonazione sismica;
- b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiche' per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
- d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilita' ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di "ag" e i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto $S \cdot ag$ maggiore di 0,125g.

3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali, gia' eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalita'.

4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita' immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attivita' produttiva.

5. Le Regioni possono, in via sperimentale per l'annualita' 2010, attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, fino ad una

percentuale massima del 40% del finanziamento complessivo determinato all'articolo 16, con le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14.

6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalita' informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, gli enti locali interessati possono utilizzare fino all' 1% della quota assegnata.

ART. 3

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.

2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

3. Le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di prioritita' degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalita' e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ART. 4

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture pubbliche o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati elementi di prioritita' la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

ART. 5

1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 e' destinato allo svolgimento di studi di

microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalita' definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 50% del costo degli studi di microzonazione.

3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali e' prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalita' di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

- a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli gia' esistenti;
- c. rientrano in aree gia' classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I" ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilita' delle aree stesse, non determina la necessita' di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" costituiscono il documento tecnico di riferimento. Gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica sono definiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7 al fine di rendere i risultati omogenei e interoperabili.

7. Al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui al presente articolo, in attuazione degli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", e' istituita una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:

- a. tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio;
- b. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c. un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

8. La Commissione, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' presieduta dal Direttore dell'Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico, che ne

dispone la convocazione e si serve di una unita' di personale come supporto tecnico per la formazione e gestione delle banche dati e delle cartografie individuata nell'ambito di una rimodulazione della convenzione tra C.N.R. e Dipartimento della protezione civile - progetto Urbisist - work package 4, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

9. La Commissione, di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843, cessa la propria attivita' a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza.

ART. 6

1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3 dell'articolo 5.

3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'articolo 4, comma 6, sull'avanzamento degli studi.

5. Le Regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica, che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", nonche' le ulteriori clausole contrattuali, e ne danno comunicazione alla Commissione tecnica.

6. La Commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi comunicati e certificati dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

7. Le Regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di conformita', a seguito del quale viene erogato il saldo.

Articolo 7

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entita' dei contributi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica e' riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 18.000 euro si applica anche alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2.

Popolazione	Contributo
Ab < 2.500	6.000,00 €
2.500 < ab. < 5.000	8.000,00 €
5.000 < ab. < 10.000	10.000,00 €
10.000 < ab. < 25.000	12.000,00 €
25.000 < ab. < 50.000	14.000,00 €
50.000 < ab. < 100.000	16.000,00 €
100.000 < ab.	18.000,00 €

Tab. 1

ART. 8

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, e' determinato nella seguente misura massima:

- a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

ART. 9

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilita' e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

- a. volti ad aumentare la duttilita' e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilita' di elementi murari.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti

norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacita'/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacita' non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

6. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'articolo 11 comma 1.

ART.10

1. La selezione degli interventi e' affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art.3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite.

2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacita' e domanda secondo il criterio di seguito riportato. Piu' in particolare, definito con aSLV il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con aSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $a < 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $a > 0,8$;
- $[(380 - 400 a)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < a < 0,8$

Dove per a si intende aSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra aSLD ed aSLV nel caso di opere strategiche.

3. I valori di a devono essere coerenti con la pericolosita' attuale, cosi' come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosita' sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale e' associata la massima massa

partecipante della costruzione.

ART. 11

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984 a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

ART. 12

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 10.000 euro per altre unita' immobiliari;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 15.000 euro per altre unita' immobiliari;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 20.000 euro per altre unita' immobiliari.

ART. 13

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacita'/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire

edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

ART. 14

1. La ripartizione dei contributi di cui all'articolo 12 fra le Regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'articolo 12, d'intesa con i Comuni interessati.

3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorit  tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosit  sismica, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.

6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro i successivi sessanta giorni: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione; Il completamento dei lavori e' certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9.

9. In allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei

contributi.

ART. 15

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualita' con i relativi interventi effettuati.

ART. 16

1. Per l'annualita' 2010 si provvede utilizzando le risorse - pari a 42,504 milioni di euro - di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:

- articolo 2, comma 1, lettera a): 4 milioni di euro;
- articolo 2, comma 1, lettere b) e c): 34 milioni di euro;
- articolo 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro;
- per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza: 0,504 milioni di euro.

2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.

Roma, 13 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Allegato 1

Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:

1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.

2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.

3. Per una programmazione piu' adeguata alle singole tipologie di

edifici pubblici si dovra' al piu' presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).

4. I criteri di assegnazione delle priorit  e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attivita' di protezione civile successive a un terremoto.

5. Nella definizione delle priorit  su edifici privati e pubblici dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sara' posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.

6. Per la prima annualita' ci si affidera' a stime di pericolosita' di tipo stazionario gia' disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia' disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosita' a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.

7. Sempre per la prima annualita' sara' possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severita' delle azioni sismiche a partire dalla pericolosita' di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.

8. Ai fini del conseguimento piu' rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilita', si potra' far ricorso a interventi di rafforzamento locale, cosi' come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (DM14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790; il rafforzamento locale potra' essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sara' finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sara' opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni, le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico).

9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilita' di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.

10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).

11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie "accettabili" di rischio, al di sotto delle quali non e' necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.

Allegato 2

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario e' la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosita' sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima a_g , cosi' come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione e' riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.

2. Si determina per ciascun Comune la pericolosita' sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno "ag" per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, cosi' come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosita' sismica di ciascun comune e' il valore piu' elevato di a_g fra i centri e nuclei ISTAT del comune.

3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:

a. si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (pc), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita e' valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. la stima e' effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone i risultati.

b. Al fine di tener conto sia della entita' assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani.

c. I due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, ottenendo l'indice finale.

d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio normalizzato e l'entita' del contributo complessivo disponibile.

Criteri di priorit  per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorit  di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terra' conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalit  descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

2. In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

3. Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unit  ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attivit  produttive per le unit  immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non puo' superare 100):

$F = K \text{ ag Occupanti} / (\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$

Tab. 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0

4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio viene maggiorato del 20%.

5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio viene ulteriormente maggiorato del 50%.

via/piazza [_____] n. [____], censito

Al catasto⁶ fabbricati terreni

foglio [____], particelle [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____]

foglio [____], particelle [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____]

foglio [____], particelle [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____]

foglio [____], particelle [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____]

DICHIARA che:

- 1) l'edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del seguente quadro ed ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella terza colonna⁷ :

Tab. 1: Numero unità immobiliari e numero occupanti stabilmente le medesime

USO	Numero unità immobiliari	Numero occupanti (⁸)
abitativo	[____]	[____]
Eserc. arte o professione	[____]	[____]
produttivo	[____]	[____]

- 2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione⁹:

Tipologia Costruttiva

<input type="checkbox"/>	calcestruzzo armato	<input type="checkbox"/>	muratura o mista	<input type="checkbox"/>	acciaio
--------------------------	---------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	---------

Epoca di realizzazione

<input type="checkbox"/> Prima del 1919	<input type="checkbox"/> Tra il 1920 ed il 1945	<input type="checkbox"/> Tra il 1946 ed il 1961	<input type="checkbox"/> Tra il 1962 ed il 1971	<input type="checkbox"/> Tra il 1972 ed il 1981	<input type="checkbox"/> Tra il 1982 ed il 1984	<input type="checkbox"/> Dopo il 1984
---	---	---	---	---	---	---------------------------------------

- 3) la superficie lorda coperta complessiva¹⁰ di edificio soggetta ad interventi è di: [____] mq
- 4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;

⁶ Scegliere uno solo dei catasti ed identificare foglio e particelle in coerenza con esso
⁷ Il numero di occupanti, diviso per l'incentivo richiesto, influenza la posizione in graduatoria
⁸ numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3 punto 3)
⁹ Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto
¹⁰ Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.



Allegato 5

Condizioni per l'applicabilita' del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c.2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- Altezza non oltre 3 piani fuori terra,
- assenza di pareti portanti in falso,
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con d.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima puo' essere ricavata, in mancanza di piu' accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100
- buone condizioni di conservazione.

c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione e' riportata di seguito

2. Gli edifici sono intesi come unita' strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali piu' ampi. In questo secondo caso piu' edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione e' bassa e' possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se cosi' non e' il progettista definisce l'unita' minima di intervento che ragionevolmente puo' rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi puo' essere prodotta dall'Amministratore in conformita' al regolamento adottato dal condominio.

b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimita', con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14.

c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante puo' essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo e' quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale e' erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.

5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonche' con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta

appaltatrice e' soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

7. I prezzi utilizzati per la contabilita' dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.


ESTRATTO DELL' ALLEGATO 7:

Elenco dei comuni della Regione Emilia Romagna con ag > 0.125 g e periodi di classificazione


Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
08033002	033	Alseno	0.146708	2003	
08033004	033	Bettola	0.133822	2003	
08033012	033	Castell'Arquato	0.141927	2003	
08033019	033	Farini	0.150776	2003	
08033020	033	Ferriere	0.149196	2003	
08033021	033	Fiorenzuola d'Arda	0.129308	2003	
08033025	033	Gropparello	0.126225	2003	
08033026	033	Lugagnano Val d'Arda	0.133402	2003	
08033028	033	Morfasso	0.157897	2003	
08033044	033	Vernasca	0.146938	2003	
08034001	034	Albareto	0.200043	2003	
08034002	034	Bardi	0.194234	2003	
08034003	034	Bedonia	0.192811	2003	
08034004	034	Berceto	0.19654	2003	
08034005	034	Bore	0.154874	2003	
08034006	034	Borgo Val di Taro	0.202229	2003	
08034007	034	Busseto	0.130547	2003	
08034008	034	Calestano	0.166643	2003	
08034009	034	Collecchio	0.156511	2003	
08034011	034	Compiano	0.19763	2003	
08034012	034	Corniglio	0.199426	1927	1937-2003
08034013	034	Felino	0.157268	2003	
08034014	034	Fidenza	0.15529	2003	
08034015	034	Fontanellato	0.149367	2003	
08034016	034	Fontevivo	0.148256	2003	
08034017	034	Fornovo di Taro	0.159617	2003	
08034018	034	Langhirano	0.160439	2003	
08034019	034	Lesignano de' Bagni	0.157848	2003	
08034020	034	Medesano	0.157055	2003	
08034022	034	Monchio delle Corti	0.201358	1927	1937-1983
08034023	034	Montechiarugolo	0.155758	2003	
08034024	034	Neviano degli Arduini	0.163124	1927	1937-2003
08034025	034	Noceto	0.155413	2003	



08034026	034	Palanzano	0.197444	1927	1937-1983
08034027	034	Parma	0.156318	2003	
08034028	034	Pellegrino Parmense	0.15635	2003	
08034031	034	Sala Baganza	0.156961	2003	
08034032	034	Salsomaggiore Terme	0.154967	2003	
08034035	034	Solignano	0.168569	2003	
08034036	034	Soragna	0.137368	2003	
08034038	034	Terenzo	0.16535	2003	
08034039	034	Tizzano Val Parma	0.174544	1927	1937-2003
08034040	034	Tornolo	0.191976	1984	
08034042	034	Traversetolo	0.157597	2003	
08034043	034	Trecasali	0.125531	2003	
08034044	034	Valmozzola	0.189	2003	
08034045	034	Varano de' Melegari	0.158849	2003	
08034046	034	Varsi	0.182024	2003	
08035001	035	Albinea	0.161278	2003	
08035002	035	Bagnolo in Piano	0.153044	2003	
08035003	035	Baiso	0.159941	2003	
08035004	035	Bibbiano	0.157486	2003	
08035007	035	Busana	0.190835	1927	1937-1983
08035008	035	Cadelbosco di Sopra	0.143562	2003	
08035009	035	Campagnola Emilia	0.144373	2003	
08035010	035	Campegine	0.137709	2003	
08035011	035	Carpineti	0.163438	2003	
08035012	035	Casalgrande	0.163511	2003	
08035013	035	Casina	0.158662	2003	
08035014	035	Castellarano	0.162283	2003	
08035015	035	Castelnovo di Sotto	0.127645	2003	
08035016	035	Castelnovo ne' Monti	0.173125	1927	1937-1983
08035017	035	Cavriago	0.154871	2003	
08035018	035	Canossa	0.159215	2003	
08035019	035	Collagna	0.203256	1927	1937-1983
08035020	035	Correggio	0.160038	2003	
08035021	035	Fabbrico	0.139572	2003	
08035022	035	Gattatico	0.139091	2003	
08035025	035	Ligonchio	0.20114	1927	1937-1983
08035027	035	Montecchio Emilia	0.154981	2003	
08035028	035	Novellara	0.140247	2003	
08035030	035	Quattro Castella	0.159233	2003	
08035031	035	Ramiseto	0.199735	1927	1937-1983
08035032	035	Reggiolo	0.130072	2003	
08035033	035	Reggio nell'Emilia	0.161255	2003	
08035034	035	Rio Saliceto	0.150276	2003	
08035035	035	Rolo	0.139335	2003	
08035036	035	Rubiera	0.162018	2003	
08035037	035	San Martino in Rio	0.16138	2003	
08035038	035	San Polo d'Enza	0.158208	2003	
08035039	035	Sant'Ilario d'Enza	0.146267	2003	




08035040	035	Scandiano	0.16306	2003	
08035041	035	Toano	0.170628	1927	1937-1983
08035042	035	Vetto	0.166526	1927	1937-1983
08035043	035	Vezzano sul Crostolo	0.159256	2003	
08035044	035	Viano	0.160386	2003	
08035045	035	Villa Minozzo	0.199375	1927	1937-1983
08036001	036	Bastiglia	0.157921	2003	
08036002	036	Bomporto	0.159657	2003	
08036003	036	Campogalliano	0.161536	2003	
08036004	036	Camposanto	0.154605	2003	
08036005	036	Carpi	0.157091	2003	
08036006	036	Castelfranco Emilia	0.16418	2003	
08036007	036	Castelnuovo Rangone	0.164333	2003	
08036008	036	Castelvetro di Modena	0.163364	2003	
08036009	036	Cavezzo	0.151619	2003	
08036010	036	Concordia sulla Secchia	0.138134	2003	
08036011	036	Fanano	0.196394	1927	1937-2003
08036012	036	Finale Emilia	0.153403	2003	
08036013	036	Fiorano Modenese	0.163589	2003	
08036014	036	Fiumalbo	0.201399	1927	1937-2003
08036015	036	Formigine	0.164501	2003	
08036016	036	Frassinoro	0.203474	1927	1937-1983
08036017	036	Guiglia	0.160321	2003	
08036018	036	Lama Mocogno	0.177122	1927	1937-2003
08036019	036	Maranello	0.163715	2003	
08036020	036	Marano sul Panaro	0.161568	2003	
08036021	036	Medolla	0.152412	2003	
08036022	036	Mirandola	0.14786	2003	
08036023	036	Modena	0.163453	2003	
08036024	036	Montecreto	0.175342	1927	1937-2003
08036025	036	Montefiorino	0.169613	1927	1937-2003
08036026	036	Montese	0.172834	2003	
08036027	036	Nonantola	0.161828	2003	
08036028	036	Novi di Modena	0.151693	2003	
08036029	036	Palagano	0.180384	2003	
08036030	036	Pavullo nel Frignano	0.161938	2003	
08036031	036	Pievepelago	0.201907	1927	1937-1983
08036032	036	Polinago	0.160872	2003	
08036033	036	Prignano sulla Secchia	0.160319	2003	
08036034	036	Ravarino	0.157528	2003	
08036035	036	Riolunato	0.195936	1927	1937-2003
08036036	036	San Cesario sul Panaro	0.163794	2003	
08036037	036	San Felice sul Panaro	0.152921	2003	
08036038	036	San Possidonio	0.146904	2003	
08036039	036	San Prospero	0.155779	2003	
08036040	036	Sassuolo	0.163207	2003	
08036041	036	Savignano sul Panaro	0.164001	2003	
08036042	036	Serramazzoni	0.161175	2003	




08036043	036	Sestola	0.182751	1927	1937-2003
08036044	036	Soliera	0.159354	2003	
08036045	036	Spilamberto	0.163927	2003	
08036046	036	Vignola	0.163928	2003	
08036047	036	Zocca	0.160384	2003	
08037001	037	Anzola dell'Emilia	0.164023	2003	
08037002	037	Argelato	0.166698	2003	
08037003	037	Baricella	0.161925	2003	
08037004	037	Bazzano	0.163531	2003	
08037005	037	Bentivoglio	0.165524	2003	
08037006	037	Bologna	0.17226	2003	
08037007	037	Borgo Tossignano	0.208167	1983	
08037008	037	Budrio	0.179947	2003	
08037009	037	Calderara di Reno	0.166247	2003	
08037010	037	Camugnano	0.199254	2003	
08037011	037	Casalecchio di Reno	0.165249	2003	
08037012	037	Casalfiumanese	0.207222	1983	
08037013	037	Castel d'Aiano	0.163101	2003	
08037014	037	Castel del Rio	0.205513	1983	
08037015	037	Castel di Casio	0.198078	2003	
08037016	037	Castel Guelfo di Bologna	0.198062	1983	
08037017	037	Castello d'Argile	0.158977	2003	
08037018	037	Castello di Serravalle	0.162428	2003	
08037019	037	Castel Maggiore	0.16854	2003	
08037020	037	Castel San Pietro Terme	0.201145	2003	
08037021	037	Castenaso	0.177698	2003	
08037022	037	Castiglione dei Pepoli	0.199443	2003	
08037023	037	Crespellano	0.163516	2003	
08037024	037	Crevalcore	0.157628	2003	
08037025	037	Dozza	0.204146	1983	
08037026	037	Fontanelice	0.205741	1983	
08037027	037	Gaggio Montano	0.183461	2003	
08037028	037	Galliera	0.156466	2003	
08037029	037	Granaglione	0.200115	2003	
08037030	037	Granarolo dell'Emilia	0.171014	2003	
08037031	037	Grizzana Morandi	0.170689	2003	
08037032	037	Imola	0.207057	1983	
08037033	037	Lizzano in Belvedere	0.195955	2003	
08037034	037	Loiano	0.182168	2003	
08037035	037	Malalbergo	0.16318	2003	
08037036	037	Marzabotto	0.164095	2003	
08037037	037	Medicina	0.191185	1983	
08037038	037	Minerbio	0.16556	2003	
08037039	037	Molinella	0.173949	2003	
08037040	037	Monghidoro	0.189454	2003	
08037041	037	Monterenzio	0.194574	1983	
08037042	037	Monte San Pietro	0.163779	2003	
08037043	037	Monteveglia	0.163318	2003	



08037044	037	Monzuno	0.167968	2003	
08037045	037	Mordano	0.196164	1983	
08037046	037	Ozzano dell'Emilia	0.188102	2003	
08037047	037	Pianoro	0.177461	2003	
08037048	037	Pieve di Cento	0.157623	2003	
08037049	037	Porretta Terme	0.193586	2003	
08037050	037	Sala Bolognese	0.164822	2003	
08037051	037	San Benedetto Val di Sambro	0.183857	2003	
08037052	037	San Giorgio di Piano	0.163031	2003	
08037053	037	San Giovanni in Persiceto	0.163237	2003	
08037054	037	San Lazzaro di Savena	0.180483	2003	
08037055	037	San Pietro in Casale	0.158696	2003	
08037056	037	Sant'Agata Bolognese	0.160987	2003	
08037057	037	Sasso Marconi	0.166277	2003	
08037058	037	Savigno	0.160225	2003	
08037059	037	Vergato	0.168734	2003	
08037060	037	Zola Predosa	0.163954	2003	
08038001	038	Argenta	0.165724	2003	
08038003	038	Bondeno	0.147689	2003	
08038004	038	Cento	0.157407	2003	
08038008	038	Ferrara	0.156021	2003	
08038012	038	Masi Torello	0.140128	2003	
08038015	038	Migliarino	0.13198	2003	
08038016	038	Mirabello	0.1493	2003	
08038017	038	Ostellato	0.144158	2003	
08038018	038	Poggio Renatico	0.155858	2003	
08038019	038	Portomaggiore	0.154582	2003	
08038021	038	Sant'Agostino	0.155202	2003	
08038022	038	Vigarano Mainarda	0.146506	2003	
08038023	038	Voghiera	0.152474	2003	
08038024	038	Tresigallo	0.12567	2003	
08039001	039	Alfonsine	0.163365	2003	
08039002	039	Bagnacavallo	0.184646	1983	
08039003	039	Bagnara di Romagna	0.197175	1983	
08039004	039	Brisighella	0.21054	1927	
08039005	039	Casola Valsenio	0.20989	1983	
08039006	039	Castel Bolognese	0.206385	1983	
08039007	039	Cervia	0.188003	1983	
08039008	039	Conselice	0.178822	1983	
08039009	039	Cotignola	0.197206	1983	
08039010	039	Faenza	0.20871	1983	
08039011	039	Fusignano	0.174651	1983	
08039012	039	Lugo	0.187387	1983	
08039013	039	Massa Lombarda	0.1859	1983	
08039014	039	Ravenna	0.192339	2003	
08039015	039	Riolo Terme	0.20918	1983	
08039016	039	Russi	0.189477	1983	
08039017	039	Sant'Agata sul Santerno	0.18325	1983	



08039018	039	Solarolo	0.201102	1983	
08040001	040	Bagno di Romagna	0.208366	1927	
08040003	040	Bertinoro	0.206915	1983	
08040004	040	Borghi	0.188337	1983	
08040005	040	Castrocaro Terme e Terra del Sole	0.209598	1983	
08040007	040	Cesena	0.205344	1983	
08040008	040	Cesenatico	0.186397	1983	
08040009	040	Civitella di Romagna	0.210098	1927	
08040011	040	Dovadola	0.210507	1983	
08040012	040	Forlì	0.20823	1983	
08040013	040	Forlimpopoli	0.205782	1983	
08040014	040	Galeata	0.210325	1927	
08040015	040	Gambettola	0.190425	1983	
08040016	040	Gatteo	0.186776	1983	
08040018	040	Longiano	0.19259	1983	
08040019	040	Meldola	0.209333	1983	
08040020	040	Mercato Saraceno	0.205112	1927	1938-1983
08040022	040	Modigliana	0.210498	1983	
08040028	040	Montiano	0.194129	1983	
08040031	040	Portico e San Benedetto	0.209759	1983	
08040032	040	Predappio	0.210299	1983	
08040033	040	Premilcuore	0.210083	1927	
08040036	040	Rocca San Casciano	0.210573	1927	
08040037	040	Roncofreddo	0.200186	1983	
08040041	040	San Mauro Pascoli	0.185575	1983	
08040043	040	Santa Sofia	0.209336	1927	
08040044	040	Sarsina	0.20817	1927	1938-1983
08040045	040	Savignano sul Rubicone	0.187714	1983	
08040046	040	Sogliano al Rubicone	0.197193	1927	1938-1983
08040049	040	Tredozio	0.210526	1983	
08040050	040	Verghereto	0.209533	1927	
08099001	099	Bellaria-Igea Marina	0.183398	1983	
08099002	099	Cattolica	0.18398	1927	1938-1983
08099003	099	Coriano	0.184236	1927	
08099004	099	Gemmano	0.181972	1983	
08099005	099	Misano Adriatico	0.18453	1927	1938-1983
08099006	099	Mondaino	0.183663	1983	
08099007	099	Monte Colombo	0.184816	1983	
08099008	099	Montefiore Conca	0.184161	1983	
08099009	099	Montegridolfo	0.185225	1927	
08099010	099	Montescudo	0.182815	1983	
08099011	099	Morciano di Romagna	0.184626	1927	
08099012	099	Poggio Berni	0.185234	1983	
08099013	099	Riccione	0.184022	1927	1938-1983
08099014	099	Rimini	0.184531	1927	1938-1983
08099015	099	Saludecio	0.18539	1927	
08099016	099	San Clemente	0.184769	1927	1938-1983
08099017	099	San Giovanni in Marignano	0.184474	1927	1938-1983



08099018	099	Santarcangelo di Romagna	0.186409	1983	
08099019	099	Torriana	0.182774	1983	
08099020	099	Verucchio	0.184076	1983	
08099021	099	Castel delci	0.203353	1927	1941-1983
08099022	099	Maiolo	0.182598	1983	
08099023	099	Novafeltria	0.189913	1927	1941-1983
08099024	099	Pennabilli	0.197115	1927	1941-1983
08099025	099	San Leo	0.180396	1983	
08099026	099	Sant'Agata Feltria	0.196709	1927	1941-1983
08099027	099	Talamello	0.186171	1983	

